

Interrogazione n. 672

presentata in data 25 luglio 2018

a iniziativa dei Consiglieri Leonardi, Malaigia

“La vicenda di P. e l'attività della Comunità Terapeutica che la ospitava”

a risposta scritta

Premesso che:

- della morte di P, la povera ragazza uccisa e del suo corpo ritrovati i resti in due valigie, è in atto un'indagine giudiziaria che vede coinvolti dei soggetti nigeriani, in una vicenda con molti aspetti ancora da approfondire;
- la ragazza, come noto a tutti, era ospite di una Comunità terapeutico-residenziale “a doppia diagnosi”, per il trattamento sia delle dipendenze patologiche, sia delle comorbidità psichiatriche, ubicata in territorio di Corridonia;
- dal medesimo centro P. si è allontanata la mattina del 29 gennaio scorso, in modalità tutt'altro che chiare, facendo perdere le sue tracce poi ricostruite dagli inquirenti nelle settimane successive;

Premesso ancora che:

- la Comunità che la ospitava è stata oggetto anche in passato, di fatti di cronaca nera, come ad esempio la morte per overdose di uomo, trovato senza vita nel suo alloggio nel mese di novembre 2017, appena due mesi prima del fatto di cronaca in oggetto e avvenuta presso una struttura in contrada Gobbi;
- parrebbe essersi verificato - questa volta proprio presso la struttura in cui era ospitata P. anche un caso di tentato suicidio stando a quanto riferito dalla diciottenne romana ai suoi parenti in occasione dei giorni trascorsi insieme a loro, subito a ridosso del tragico evento - tra il 18 ed il 21 gennaio scorsi) - i cui contorni sono ancora da chiarire;
- per i soggetti dipendenti da eroina, come è stato evidenziato pubblicamente, quella del trattamento in comunità è senz'altro l'opzione preferibile, ove si voglia evitare la terapia ambulatoriale a base di metadone per anni e anni;
- in comunità P., come tutti gli utenti, ha dichiarato la struttura, “è stata seguita personalmente da un operatore di riferimento, da uno psicologo e da un medico psichiatra.., ella veniva fatta impegnare nel settore della lavanderia in modo da essere occupata “lavorativamente”;
- P., a causa della patologia border-line grave di cui soffriva (di cui l'uso di sostanze stupefacenti costituiva un effetto secondario), era sottoposta, come riferiscono i familiari, ad una importante terapia farmacologica, che produceva (o poteva produrre) importanti effetti collaterali con conseguente diminuzione (anche) della lucidità mentale;
- la ragazza, pur maggiorenne, beneficiava di un amministratore di sostegno (la nonna materna) che, in via esclusiva, poteva/doveva decidere al suo posto, tra l'altro, anche per le eventuali dimissioni da strutture sanitarie e/o terapeutiche (che però, a quanto è stato dichiarato, nel caso di specie, è stato avvisato solo quando la ragazza era sparita);

- appaiono poco chiare le circostanze e le motivazioni in cui, e per le quali, essa si sia allontanata dalla struttura, come più volte, peraltro, denunciato pubblicamente dai suoi familiari, con l'aggravante che il tutto pare essersi svolto in pieno giorno;
- accade ancora i primi giorni di luglio del corrente anno un soggetto che era in affidamento in prova alla Comunità medesima si è allontanato, pur non dovendo, spostandosi sino a Civitanova Marche dove si è reso protagonista di un fatto di cronaca;
- il soggetto di cui sopra ha importunato vari passanti tanto che è stata chiamata la polizia, al momento della identificazione da parte degli agenti egli ha iniziato ad inveire contro le Forze dell'Ordine e ad aggredire fisicamente i poliziotti stessi ferendoli tanto da dover arrestare il soggetto il quale ha avuto, in data 14 luglio, la convalida dell'arresto.

Considerato che:

- la Comunità, come molte altre del territorio regionale, per poter operare deve essere accreditata dalla Regione Marche e, con specifica convenzione, può avviare le cure e le terapie per i soggetti tossicodipendenti inseriti dal Dipartimento dipendenze patologiche dell'Area Vasta 3 di Macerata;
- la Regione Marche pertanto, tramite Decreto dirigenziale, accoglie le istanze di accreditamento, sentita l'Agenzia Regionale Sanitaria, per l'erogazione di prestazioni terapeutiche specializzate/riabilitazioni, per soggetti tossicodipendenti con comorbidità psichiatrica in regime residenziale;
- al contempo i Comuni, nel caso in oggetto il Comune di Corridonia, autorizza all'esercizio dell'attività sanitaria tramite apposito provvedimento;
- la Regione, nell'ambito delle proprie funzioni di vigilanza ai sensi dell'articolo 19 della l.r. 21/2016 e della DGR 109/2015, può verificare in ogni momento la permanenza dei requisiti di accreditamento;
- ai sensi della medesima legge regionale, il Capo I determina le modalità per la verifica periodica dei requisiti minimi e di vigilanza (articolo 13) e può effettuare la sospensione e la revoca dell'autorizzazione all'esercizio (articolo 14);

Visti:

- il capo II della LR. 20/2000 – ora L.R. 21/2016 - che disciplinava le modalità di richiesta dell'accREDITamento, i requisiti e le procedure per il rilascio del medesimo, "utilizzato" per la richiesta di primo accREDITamento;
- la DGR 29.09.2014, n. 1103, Allegato "B", in cui sono specificate le "Funzioni riservate alla P.F. AccREDITamenti: in particolare alla lettera h) è previsto che la P.F. "attua l'attività di vigilanza secondo le previsioni di cui all'articolo 19 della L.R. 20/2000, impostando un sistema di visite a campione mediante un nucleo composto dal responsabile del procedimento amministrativo di accREDITamento e da personale messo a disposizione dall'Assur e dalle aziende ospedaliere";

- il medesimo articolo 19, il quale prevede che la Regione può verificare in ogni momento la permanenza dei requisiti necessari per l'accreditamento e l'attuazione delle prescrizioni eventualmente adottate con il relativo provvedimento .. cioè ai fini dell'eventuale sospensione o revoca dell'accreditamento stesso;
- la DGR n. 109 del 23.02.2015 nella quale si scrive che “occorre definire modalità, frequenza e criteri sia per l'effettuazione dei controlli su un campione sufficientemente numeroso delle attestazioni e dichiarazioni sostitutive .. sia per le verifiche finalizzate ad accertare in loco la permanenza dei requisiti dichiarati . Con visite di sopralluogo presso le strutture accreditate”;
- la medesima DGR afferma quanto segue: “si prevede che con le stesse modalità vengano svolti controlli in conseguenza di eventi sentinella accaduti e di segnalazioni pervenute, nonché controlli mirati a fare chiarezza su aree di criticità che siano emerse nelle stesse visite a campione”;
- le DGR n. 747 del 29.06.2004 sul riordino del sistema regionale dei servizi per le dipendenze patologiche e 1646 del 07.12.2011 e successive aventi medesimo oggetto, sulla definizione degli indirizzi e dei criteri di ripartizione delle risorse economiche destinate alle azioni di contrasto delle dipendenze patologiche;
- la L.R. 21/2016 recante norme su “autorizzazioni e accreditamento istituzionale delle strutture e dei servizi sanitari e sociali pubblici e privati, e disciplina degli accordi contrattuali” relativi, nello specifico l'articolo 19 della medesima legge regionale;
- la DGR n. 1501/2016 che ai sensi del comma 1 dell'articolo 3 della l.r. 21/2016, reca la “disciplina transitoria dei criteri e delle procedure per il rilascio delle autorizzazioni ed accreditamenti delle strutture sanitarie e socio-sanitarie, pubbliche e private”;

Tenuto conto che:

- i fondi pubblici delle rette giornaliere servono esclusivamente alle cure ed al recupero di questi ragazzi e la convenzione tra Asur e comunità varie accreditate comporta il rispetto di determinati parametri qualitativi e quantitativi, su prestazioni sanitarie, sociali ed educative erogate (le quali, come affermato da qualcuno “non possono essere costituite dalla sola terapia del lavoro”), le caratteristiche delle strutture, il vitto e l'alloggio.
- Con recenti decreti relativi all'annualità 2017, la Comunità in oggetto, ha ricevuto il rinnovo dell'accreditamento ai sensi della L.R. 21/2016 e della DGR 1501 del 2016, per le sue strutture sanitarie;

per quanto sin qui riportato,

SI INTERROGA

Il Presidente della Giunta Regionale nonché assessore competente per conoscere:

- se dopo i tragici fatti di P. siano state eseguiti ispezioni, accertamenti e controlli come di competenza del Servizio Regionale, dell'Area Vasta e del suo relativo Dipartimento;
- se la risposta al precedente punto è positiva: quali sono i risultati delle relative ispezioni, dei controlli e delle verifiche ai sensi della normativa vigente;
- se in precedenza al fatto di cronaca di cui in oggetto siano state fatte ispezioni e verifiche, di che tipo e quali accertamenti siano scaturiti dalle medesime, nonché quali determinazioni successive siano state messe in atto;
- quante e di che tipologia, sono, rispettivamente, le segnalazioni pervenute al competente servizio regionale, P.F. Accredamenti, al Servizio Salute, alla competente Area Vasta e al relativo Dipartimento, su disfunzioni, richiesta di verifiche, esposti, lamentele, diffide, anche ai sensi della DGR 109/2015 e ss.m.ii.;
- quali siano i livelli di finanziamento di questa struttura da parte dell'Amministrazione regionale ed i risultati ottenuti a fronte delle rette corrisposte dalla Regione;
- facendo seguito al punto che precede, se e come, questa Amministrazione vigili sul regolare svolgimento dell'esercizio di recupero degli utenti da parte della suddetta Comunità.